

Commento

alla modifica dell'OMAI del 1°luglio 2020

Allegato, lista dei mezzi ausiliari:

N. 13.01*, 13.02* et 13.02*

N. 13.01: aggiunta (integrazione dei n. 13.02* e 13.03*).*

N. 13.02 e 13.03*: abrogazione.*

Si tratta di un raggruppamento di carattere puramente tecnico, che si basa su una decisione del gruppo di lavoro Mezzi ausiliari (Ufficio federale delle assicurazioni sociali [UFAS] e uffici AI) del 2016 e che non ha ripercussioni in termini di costi. Questa decisione si fonda sul fatto che tutti i vigenti numeri 13.01*–13.03* si riferiscono a strumenti di lavoro, ragion per cui la codificazione e la rilevazione statistica vengono spesso effettuate in modo indifferenziato, il che complica l'attività degli uffici AI. Dal punto di vista amministrativo, ha dunque senso riunirli.

Il termine «individualmente», che attualmente figura nei numeri 13.02* e 13.03*, risale al periodo in cui questi mezzi ausiliari venivano realizzati manualmente. Oggi esistono mezzi ausiliari ergonomici fabbricati in serie (per i disabili o specifiche disabilità), ragion per cui questo termine può essere stralciato.

Per contro, il tenore del numero 13.01* viene integrato con il riferimento alla consegna in prestito, poiché per principio i mezzi ausiliari in questione possono essere utili anche ad altri assicurati ed è quindi applicabile l'articolo 3 capoverso 2 OMAI.

N. 13.05* et 14.05*

N. 13.05: abrogazione.*

N. 14.05: aggiunta (integrazione del n. 13.05).*

Considerata la mobilità odierna, non è più giustificato che elevatori per scale e piattaforme elevatrici siano finanziati esclusivamente per le persone che esercitano un'attività lucrativa, svolgono le mansioni consuete oppure si trovano in formazione scolastica o professionale. Va inoltre considerato che per l'utilizzo dei montascale attualmente finanziati in virtù del numero 14.05 è necessaria una terza persona.

In vista di un diritto secondo l'articolo 2 capoverso 1 OMAI, il numero 13.05* viene abrogato e integrato, nella misura necessaria, nel numero 14.05. Quest'ultimo viene integrato con il contenuto dell'attuale numero 13.05, nel quale viene però stralciata la condizione di consentire all'assicurato di compiere il tragitto per recarsi sul luogo di lavoro o di formazione scolastica o professionale e introdotta la formulazione più generale «lasciare il luogo in questione».

Questa modifica comporta spese supplementari. Considerato che la statistica non è dettagliata e che il numero di nuove consegne non è prevedibile, non è possibile quantificare esattamente l'entità di queste spese. Nel 2018 sono state registrate uscite leggermente superiori a 6 milioni di franchi per i mezzi ausiliari di cui al numero 13.05 e pari a quasi 2 milioni per quelli di cui al numero 14.05. Oltre agli elevatori per scale, in virtù di quest'ultimo numero saranno finanziate anche piattaforme elevatrici e misure architettoniche; è però difficile stimare se anche in questo settore vadano previste spese supplementari.

Mediante una proiezione basata su un modello di calcolo del 2018 le spese supplementari sono stimate a circa 6 milioni di franchi l'anno.

N. 14.04*

N. 14.04: aggiunta.

L'elenco delle misure finanziabili secondo il numero 14.04 è esaustivo. Il Tribunale federale ha confermato (cfr. sentenza del 15 marzo 2007, I 133/06 consid. 6.2) che l'AI può pertanto finanziare esclusivamente le modifiche nell'appartamento dell'assicurato indicate nel numero 14.04. Nella prassi si è venuta così a creare la scioccante situazione nella quale per assicurati che non esercitano un'attività lucrativa né svolgono mansioni consuete vengono finanziati apriorita per le porte degli appartamenti (spesso anche in virtù del numero 15.05), ma non per quelle degli stabili, cosicché essi possono lasciare l'appartamento, ma non lo stabile. L'aggiunta all'elenco di cui al numero 14.04 permetterà di risolvere questa situazione.

Poiché il diritto agli apriorita secondo il numero 15.05 (apparecchi per ampliare i contatti con l'ambiente) è limitato alle persone affette da grave paralisi, è necessario menzionarli esplicitamente (anche) nel numero 14.04: a seconda della situazione abitativa e del tipo di disabilità, è infatti possibile che la condizione della «grave paralisi» non sia o non sia ancora adempiuta, ma sia comunque necessario un apriorita (elettrico).

In considerazione di questa modifica e del conseguente aumento del numero di aventi diritto, vanno previste spese supplementari. I costi medi per un apriorita ammontano a quasi 6000 franchi. Poiché questi variano a seconda del caso e il futuro numero degli aventi diritto non è noto, non è possibile stimare le spese in modo attendibile. L'UFAS ritiene che esse saranno modeste, ma non disponendo dei dati necessari non ne può stimare nemmeno l'ordine di grandezza.

N. 14.06*

N. 14.06: aggiunta.

I cani d'accompagnamento sono stati inseriti nell'allegato dell'OMAI nel 2010 in attuazione di una mozione. Poiché questi forniscono prestazioni talvolta ridondanti rispetto a mezzi ausiliari già consegnati (in particolare gli apparecchi per ampliare i contatti con l'ambiente), era stato fissato un importo forfettario pari a circa la metà dei costi allora indicati dai fornitori.

Nel frattempo si è constatato che l'AI ha partecipato al finanziamento di pochissimi cani d'accompagnamento (negli anni 2014–2018, tra uno e sette cani all'anno, per spese complessive annue pari al massimo a 100 000 franchi). In base alle informazioni dei fornitori, questo è dovuto in particolare alla condizione di ricevere un assegno per grandi invalidi (AGI) almeno di grado medio. Spesso le persone in questione non sono infatti assolutamente in grado di occuparsi di un cane d'accompagnamento.

È stato pertanto deciso di estendere il diritto anche ai beneficiari di un AGI di grado lieve, stabilendo però al contempo una limitazione alle categorie di atti ordinari della vita in cui può essere ragionevole impiegare un cane d'accompagnamento.

In base alle informazioni dei due principali fornitori di cani d'accompagnamento in Svizzera, l'offerta di questi cani è limitata e non può essere ampliata in misura notevole. Alle persone che ricevono un AGI di grado lieve vengono consegnati già oggi cani d'accompagnamento, che non sono però finanziati dall'AI. I fornitori di cani d'accompagnamento presuppongono che in seguito alla riformulazione dei requisiti necessari per una partecipazione ai costi da parte dell'AI l'assicurazione finanzia al massimo 15–20 cani all'anno. Di conseguenza, le spese supplementari annue (media pluriennale) sono stimate a circa 250 000 franchi.

Il sistema vigente non prevede alcuna condizione per i fornitori, anche perché l'AI paga soltanto un sussidio per i cani d'accompagnamento. I cani sono forniti sulla base di un rapporto di controllo che attesta le loro capacità. Su suggerimento dei fornitori, il nuovo tenore del numero 14.06 includerà anche la certificazione da parte dell'organizzazione Assistance Dogs International (ADI) quale condizione necessaria per il versamento dell'importo forfettario in questione. I membri dell'ADI devono adempiere requisiti minimi posti a livello internazionale, che vengono regolarmente riesaminati. Questo permette di garantire che l'AI finanzia soltanto cani formati in modo competente.